

3.5.2016

A8-0227/ 001-028

**EMENDAMENTI 001-028**

presentati da Commissione per i problemi economici e monetari

**Relazione**

**Sven Giegold**

**A8-0227/2015**

Statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero

Proposta di regolamento (COM(2014)0379 – C8-0038/2014 – 2014/0194(COD))

---

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**

**Visto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

– *visto il parere della Banca centrale europea<sup>1bis</sup>,*

---

*<sup>1bis</sup> GU C 31 del 30.1.2015, pag. 3.*

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1 bis) Un'informazione statistica di qualità è un bene pubblico fondamentale per la ricerca universitaria e per un'elaborazione informata delle politiche pubbliche.*

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(1 ter)** *Le statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero rivestono un'importanza fondamentale ai fini di una formulazione corretta delle previsioni economiche e un'elaborazione informata delle politiche economiche.*

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali di alcuni atti legislativi, in particolare per tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici. La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un significativo aggravio degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e delle unità rispondenti.

(3) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali di alcuni atti legislativi, in particolare per tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici. La Commissione dovrebbe garantire che tali atti delegati non comportino un significativo aggravio degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e delle unità rispondenti, ***al di là di quanto è necessario ai fini del presente regolamento, e non modifichino il quadro concettuale sottostante.***

### Emendamento 5

#### Proposta di regolamento Considerando 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione quando, in seguito a

(6) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione quando, in seguito a

modifiche in ambito economico e tecnico, è necessario aggiornare *le prescrizioni relative ai dati, ivi comprese le scadenze di presentazione e le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni dei flussi di dati indicati nell'allegato I, e quando vanno aggiornate le definizioni di cui all'allegato II.*

modifiche in ambito economico e tecnico, è necessario aggiornare *i dati relativi ai livelli di disaggregazione geografica, ai livelli di disaggregazione per settore istituzionale e ai livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I, come anche per specificare le norme comuni di qualità, il contenuto delle relazioni sulla qualità e i requisiti per l'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, a condizione che tali aggiornamenti e specificazioni non influiscano sull'onere di segnalazione né modifichino il quadro concettuale sottostante. Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato dovrebbe essere delegato alla Commissione quando è necessario cancellare talune prescrizioni relative ai flussi di dati indicati nell'allegato I, a condizione che tali cancellazioni non riducano la qualità delle statistiche prodotte in conformità del presente regolamento.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) *Per* garantire l'uniformità delle condizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 184/2005, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di ***adottare norme di qualità comuni e di*** armonizzare il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali competenze dovrebbero essere esercitate a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 12

#### *Emendamento*

(8) ***Al fine di*** garantire l'uniformità delle condizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 184/2005, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di armonizzare il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali competenze dovrebbero essere esercitate a norma delle disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011.

### *Testo della Commissione*

(12) La fattiva cooperazione in atto tra banche centrali nazionali e gli istituti nazionali di statistica, da un lato, e tra Eurostat e la Banca centrale europea, dall'altro, costituisce un approccio positivo che andrebbe mantenuto e sviluppato ulteriormente al fine di migliorare l'armonizzazione globale e la qualità delle statistiche della bilancia dei pagamenti, delle statistiche finanziarie, delle statistiche di finanzia pubblica, delle statistiche macroeconomiche e dei conti nazionali. Le **banche centrali nazionali** continuerebbero a collaborare attivamente all'elaborazione di tutte le decisioni in materia di BdP, SIS e IDE attraverso la loro partecipazione al gruppo di esperti **della Commissione** responsabile per la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e gli investimenti diretti all'estero. L'European Statistical Forum, istituito tramite un memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i membri del sistema statistico europeo e i membri del sistema europeo delle banche centrali, firmato il 24 aprile 2013, assicura il coordinamento della cooperazione **strategica** tra SSE e SEBC<sup>10</sup>.

10

[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY\\_PUBLIC/MOU\\_ESS\\_ESCB/EN/MOU\\_ESS\\_ESCB-EN.PDF](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/MOU_ESS_ESCB/EN/MOU_ESS_ESCB-EN.PDF)

### **Emendamento 8**

#### **Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)**

### *Testo della Commissione*

### *Emendamento*

(12) La fattiva cooperazione in atto tra banche centrali nazionali (**BCN**) e gli istituti nazionali di statistica (**INS**), da un lato, e tra Eurostat e la Banca centrale europea, dall'altro, costituisce un approccio positivo che andrebbe mantenuto e sviluppato ulteriormente al fine di migliorare l'armonizzazione globale e la qualità delle statistiche della bilancia dei pagamenti, delle statistiche finanziarie, delle statistiche di finanzia pubblica, delle statistiche macroeconomiche e dei conti nazionali. **Gli INS e le BCN** continuerebbero a collaborare attivamente all'elaborazione di tutte le decisioni in materia di BdP, SIS e IDE attraverso la loro partecipazione al gruppo di esperti responsabile per la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e gli investimenti diretti all'estero. L'European Statistical Forum, istituito tramite un memorandum d'intesa sulla cooperazione tra i membri del sistema statistico europeo e i membri del sistema europeo delle banche centrali, firmato il 24 aprile 2013, assicura il coordinamento della cooperazione tra SSE e SEBC<sup>10</sup>.

10

[https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou\\_between\\_the\\_ess\\_and\\_the\\_escb.pdf](https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/mou_between_the_ess_and_the_escb.pdf)

**(12 bis) In conformità dell'articolo 127, paragrafo 4, e dell'articolo 282, paragrafo 5, TFUE, la Commissione dovrebbe consultare la Banca centrale europea sugli atti giuridici rientranti nelle**

*sue attribuzioni.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento Considerando 12 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(12 ter) Gli Stati membri dovrebbero fornire i dati necessari per l'elaborazione delle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero in tempo utile, nella forma adeguata e con la qualità richiesta.**

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 bis) Dall'adozione del regolamento (CE) n. 184/2005, i flussi finanziari internazionali si sono intensificati e sono diventati più complessi. Il maggiore utilizzo di società veicolo e di costruzioni giuridiche per il trasferimento di flussi di capitali ha reso più difficile monitorare questi flussi al fine di garantire una loro adeguata tracciabilità e di evitare una contabilizzazione doppia o multipla.**

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 13 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(13 ter) È pertanto opportuno aggiornare le disposizioni del regolamento (CE) n. 184/2005 al fine di aumentare la trasparenza e la granularità delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti (BdP), agli scambi internazionali di servizi (SIS) e agli investimenti diretti all'estero (IDE),**

*rafforzando gli obblighi di segnalazione e di pubblicazione per trarre vantaggio, ma non esclusivamente, da recenti innovazioni quali l'identificativo internazionale della persona giuridica, che fa parte delle proposte dell'OCSE per il miglioramento della trasmissione di informazioni relative ai conti finanziari, nonché utilizzando recenti innovazioni giuridiche quali i registri dei proprietari beneficiari finali istituiti nel quadro della direttiva antiriciclaggio. Tali obblighi rafforzati accrescerebbero il valore analitico delle statistiche dell'Unione inerenti agli IDE e potrebbero altresì contribuire alla trasparenza e alla tracciabilità dei flussi finanziari associati alle operazioni di investimento diretto.*

#### *Motivazione*

*Il riferimento all'identificativo internazionale della persona giuridica nell'emendamento è basato su un contributo dell'associazione tedesca dei fondi d'investimento (BVI).*

#### **Emendamento 12**

**Proposta di regolamento  
Considerando 13 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 quater) Ove possibile sotto il profilo metodologico, le statistiche elaborate nel quadro del regolamento (CE) n. 184/2005 dovrebbero consentire di distinguere gli IDE "greenfield" dagli IDE che conducono ad acquisizioni, che, nel corso di un determinato periodo, non aumentano gli investimenti lordi nello Stato membro interessato né il capitale di esercizio dell'entità economica interessata dal cambiamento di proprietà.*

#### **Emendamento 13**

**Proposta di regolamento  
Considerando 13 quinques (nuovo)**

*(13 quinquies) La Commissione (Eurostat) dovrebbe rafforzare la propria cooperazione con le altre organizzazioni internazionali, che forniscono la maggior parte delle statistiche previste dal presente regolamento, quali l'OCSE e il Fondo monetario internazionale (FMI), al fine di promuovere lo scambio di esperienze, di modo da aumentare effettivamente la qualità delle statistiche sui processi economici internazionali. Questa cooperazione internazionale faciliterebbe altresì lo sviluppo di un quadro concettuale adeguato, basato sia sulla proprietà finale sia sulla distinzione tra IDE "greenfield" e IDE che conducono ad acquisizioni, e potrebbe coinvolgere anche altre organizzazioni e sedi internazionali come l'iniziativa del G20 in tema di dati incompleti (G20 Data Gaps Initiative).*

#### **Emendamento 14**

#### **Proposta di regolamento Considerando 13 sexies (nuovo)**

*(13 sexies) La Commissione (Eurostat) è incoraggiata a far uso della disposizione che le consente di divulgare pubblicamente la propria valutazione della qualità dei contributi nazionali alle statistiche, in particolare qualora abbia dei dubbi circa la precisione delle informazioni in tutti i tipi di statistiche, come previsto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma statistico europeo 2013-2017 <sup>1 bis</sup>.*

---

*<sup>1 bis</sup> Regolamento n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma*

## **Emendamento 15**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 13 septies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(13 septies) Al fine di rafforzare la cooperazione tra il sistema statistico europeo (SSE) e il SEBC, la Commissione dovrebbe consultare il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti<sup>1 bis</sup>, su tutte le questioni che rientrano nelle sue competenze, come previsto da tale decisione.***

---

***<sup>1 bis</sup> Decisione 2006/856/CE del Consiglio, del 13 novembre 2006, che istituisce un comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (GU L 332 del 30.11.2006, pag. 21).***

#### *Motivazione*

*As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 1**

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 2 – paragrafo 3



*Testo della Commissione*

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando, in seguito a modifiche in ambito economico e tecnico, occorre aggiornare le prescrizioni relative ai dati, ***ivi comprese le scadenze di presentazione e le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni di flussi di dati indicati nell'allegato I, e quando occorre aggiornare le definizioni di cui all'allegato II.***"

*Emendamento*

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando, in seguito a modifiche in ambito economico e tecnico, occorre aggiornare le prescrizioni relative ai dati, ***i livelli di disaggregazione geografica, i livelli di disaggregazione per settore istituzionale e i livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I, come anche per specificare il contenuto delle relazioni sulla qualità e i requisiti per l'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, a condizione che tali aggiornamenti e specificazioni non influiscano sull'onere di segnalazione né modifichino il quadro concettuale sottostante.***"

***Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando occorre cancellare talune prescrizioni relative ai flussi di dati indicati nell'allegato I, a condizione che tali cancellazioni non riducano la qualità delle statistiche prodotte in conformità del presente regolamento.***

**Emendamento 17**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 3 – paragrafo 1

*Testo in vigore*

1. Gli Stati membri raccolgono le informazioni richieste nel presente regolamento utilizzando tutte le fonti che essi ritengono pertinenti e appropriate. Esse possono comprendere fonti di dati amministrativi quali i registri di imprese.

*Emendamento*

***1 bis) l'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:***

"1. Gli Stati membri raccolgono le informazioni richieste nel presente regolamento utilizzando tutte le fonti che essi ritengono pertinenti e appropriate. Esse possono comprendere, ***ma non esclusivamente***, fonti di dati amministrativi quali i registri di imprese, ***inclusi i registri centrali di informazione sui proprietari***

*beneficiari finali di società e altri soggetti giuridici di cui nella direttiva antiriciclaggio, il registro degli eurogruppi (EGR) o l'identificativo internazionale della persona giuridica, e i dati IDE disaggregati per paese di controparte nell'ambito dell'iniziativa "Indagine sugli investimenti diretti coordinati (CDIS)" dell'FMI."*

## **Emendamento 18**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2**

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 4 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

"3. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione **le norme comuni di qualità nonché il contenuto e** la periodicità delle relazioni sulla qualità, tenendo conto delle implicazioni per quanto riguarda i costi di rilevazione e di elaborazione dei dati e dei cambiamenti importanti in fatto di rilevazione dei dati.

#### *Emendamento*

"3. La Commissione stabilisce mediante atti di esecuzione la periodicità delle relazioni sulla qualità, tenendo conto delle implicazioni per quanto riguarda i costi di rilevazione e di elaborazione dei dati e dei cambiamenti importanti in fatto di rilevazione dei dati.

## **Emendamento 19**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 184/2005

Paragrafo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:**

**"4 bis. La Commissione (Eurostat) stabilisce, mediante atti di esecuzione, accordi di cooperazione con istituti di statistica a livello internazionale, al fine di promuovere l'utilizzo di concetti, classificazioni, metodi e altre norme internazionali, inclusi l'FMI e l'OCSE, in particolare al fine di garantire la coerenza e una migliore comparabilità a livello globale delle statistiche elaborate nel**

*contesto del presente regolamento."*

*Motivazione*

*Tale disposizione si basa su una disposizione simile dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 99/2013 sul programma statistico europeo 2013-2017.*

**Emendamento 20**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 5

*Testo in vigore*

Articolo 5

Flussi di dati

Le statistiche da elaborare sono raggruppate per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) secondo i seguenti flussi di dati:

- a) indicatori della bilancia dei pagamenti in euro;
- b) statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti;
- c) scambi internazionali di servizi;
- d) flussi di investimenti diretti all'estero;
- e) posizioni di investimenti diretti all'estero.

*Emendamento*

**2 ter) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:**

Articolo 5

Flussi di dati

**1.** Le statistiche da elaborare sono raggruppate per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) secondo i seguenti flussi di dati:

- a) indicatori della bilancia dei pagamenti in euro;
- b) statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti;
- c) scambi internazionali di servizi;
- d) flussi di investimenti diretti all'estero;
- e) posizioni di investimenti diretti all'estero.

**2. *Le statistiche da elaborare aggregano flussi di informazioni sulla base di fonti di dati complete e affidabili e, ove possibile sotto il profilo metodologico, le statistiche da elaborare aggregano i flussi di investimenti diretti all'estero in uscita sulla base del paese di registrazione del proprietario beneficiario finale dell'entità economica che controlla l'investimento.***

**3. *Ove possibile sotto il profilo metodologico, e tenendo pienamente conto dell'articolo 20 del regolamento***

*(CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, le statistiche da elaborare distinguono, a livello dei flussi di investimenti diretti all'estero in entrata, tra i flussi che danno luogo a investimenti "greenfield", con un aumento degli investimenti lordi o del capitale di esercizio di un'entità economica, e le acquisizioni, che producono solamente un cambiamento di proprietà per l'entità economica interessata nel corso dell'anno di riferimento.*

*4. Entro il 28 febbraio 2018 la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell'articolo 10 per specificare i requisiti metodologici necessari per garantire la qualità e la comparabilità delle statistiche inerenti agli IDE sulla base del concetto della proprietà finale e distinguendo gli IDE "greenfield" dalle acquisizioni, tenendo conto della cooperazione internazionale in questo processo.*

*5. La Commissione, previa consultazione del CMFB, dà l'avvio a studi pilota relativi alle statistiche inerenti agli IDE sulla base del concetto della proprietà finale e distinguendo gli IDE "greenfield" dalle acquisizioni. Tali studi pilota supportano l'elaborazione dei requisiti metodologici di cui al paragrafo 4 e valutano la fattibilità e i costi della relativa rilevazione dei dati. La Commissione può prorogare il termine di cui al paragrafo 4 di due anni qualora stabilisca, nella relazione sull'applicazione, che l'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 4 richiede più tempo, oppure propone, se del caso, una revisione del regolamento. Gli studi pilota supportano l'elaborazione dei requisiti metodologici di cui ai paragrafi 2 e 4 e valutano la fattibilità e i costi della relativa rilevazione dei dati.*

*6. Le statistiche elaborate in conformità dei paragrafi da 1 a 3 sono trasmesse alla Commissione (Eurostat).*

*7. I flussi di dati di cui ai paragrafi da*

*Tali flussi di dati sono conformi a quanto*

specificato nell'allegato I.

**I a 3** sono conformi a quanto specificato nell'allegato I **previa richiesta di parere al CMFB**.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 10 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino un aggravio **significativo** degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei rispondenti.

#### *Emendamento*

2. Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino un aggravio degli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e dei rispondenti, **oltre quanto necessario ai fini del presente regolamento**.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 10 – paragrafo 6

#### *Testo della Commissione*

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **due** mesi dalla data in cui l'atto è stato loro notificato oppure se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **due** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Emendamento*

6. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di **tre** mesi dalla data in cui l'atto è stato loro notificato oppure se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di **tre** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. **Qualora un atto delegato sia presentato poco prima o durante un periodo festivo, il termine decorre dalla data della prima tornata completa del Parlamento europeo successiva a tale periodo. In ogni caso, il termine può essere esteso per includere**

*tre tornate complete.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 12

*Testo in vigore*

*Emendamento*

Articolo 12

#### **Relazione** sull'applicazione

Entro il 28 febbraio **2010** la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

In particolare la relazione:

- a) registra la qualità delle statistiche elaborate;
- b) valuta i benefici che derivano alla Comunità e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi;
- c) individua i settori in cui sono possibili miglioramenti nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti.
- d) riesamina il funzionamento del comitato e raccomanda in merito all'opportunità di ridefinire la portata delle

**4 bis)** *l'articolo 12 è sostituito dal seguente:*

Articolo 12

#### **Relazioni** sull'applicazione

Entro il 28 febbraio **2018 e successivamente ogni cinque anni, o ogniqualvolta lo consideri necessario prima del 28 febbraio 2018**, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione.

In particolare la relazione:

- a) registra la qualità delle statistiche elaborate;
- b) valuta i benefici che derivano alla Comunità e agli Stati membri, nonché ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni, dalle statistiche elaborate in rapporto ai costi;
- b bis) valuta se è l'adozione degli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4, richiede più tempo;**
- c) individua i settori in cui sono possibili miglioramenti, **ad esempio migliorando la trasparenza, la disponibilità e la granularità delle statistiche elaborate, come pure i costi relativi all'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3**, nonché le modifiche ritenute necessarie alla luce dei risultati ottenuti;
- d) riesamina il funzionamento del comitato di cui all'articolo 11 e raccomanda in merito all'opportunità di

misure di esecuzione.

ridefinire la portata delle misure di esecuzione.

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 4 ter (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 12 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 ter) è aggiunto l'articolo seguente:**

#### **Articolo 12 bis**

##### **Cooperazione con altri comitati**

***In merito a tutte le questioni di competenza del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 2006/856/CE, la Commissione chiede il parere di tale comitato conformemente alla medesima decisione.***

#### *Motivazione*

*As the ECB points-out in its opinion, the proposed regulation has the aim of abolishing the Balance of Payments Committee established by Article 11 of Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council and transferring all comitology powers to the European Statistical System Committee, on which the ECB and national central banks (NCBs) are not represented. Close cooperation between the European Statistical System (ESS) and the European System of Central Banks (ESCB) in the field of balance of payments (BOP) and international investment position (IIP) statistics should be ensured through the Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB). In particular, the opinion of the CMFB could be requested on proposals for new legal acts, including amending legal acts, on BOP and related statistics.*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 4 quater (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 184/2005

Articolo 12 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4 quater) è aggiunto l'articolo seguente:**

#### **Articolo 12 ter**

**Comunicazione pubblica sugli  
investimenti diretti all'estero**

**1. Eurostat pubblica in una pagina dedicata e conviviale del suo sito Internet le statistiche relative agli investimenti diretti all'estero per tutte le giurisdizioni coperte dal livello Geo 6 dell'allegato I.**

**2. Tenendo pienamente conto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee, la Commissione rende pubbliche le sue statistiche e l'esatta metodologia di calcolo.**

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – comma 1 – punto 4 quinquies (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 184/2005

Allegato I – tavola 4.1

*Testo in vigore*

Tavola 4

Investimenti diretti all'estero – operazioni (compresi i redditi)

Tavola 4.1 Investimenti diretti all'estero – Operazioni

Termine di trasmissione T+9 mesi

Periodicità annuale

Primo periodo di riferimento 2013

	Saldo netto	Acquisizione netta di attività finanziarie	Incremento netto delle passività
<b>TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI</b>			
Investimenti diretti all'estero (IDE) – Operazioni	Geo 6	<b>Geo 5</b>	<b>Geo 5</b>
IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Utili reinvestiti	Geo 5	Geo 5	
IDE - Strumenti di debito	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Operazioni	Geo 6	<b>Geo 5</b>	<b>Geo 5</b>



IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti	Geo	5	Geo	5	Geo	5
IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)	Geo	5	Geo	5	Geo	5
IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)	Geo	5	Geo	5	Geo	5
di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro	Geo	5				
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro	Geo	5				
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE	Geo	5				
IDES - Utili reinvestiti	Geo	5			Geo	5
IDES - Strumenti di debito	Geo	5	Geo	5	Geo	5
IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)	Geo	5	Geo	5	Geo	5
IDES - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)	Geo	5	Geo	5	Geo	5
l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro	Geo	5				
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro	Geo	5				
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE	Geo	5				
<b>SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI</b>						
Investimenti diretti all'estero (IDE) – Operazioni <sup>(1)</sup>	Geo	5	Geo	5	Geo	5
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Operazioni <sup>(1)</sup>	Geo	5	Geo	5	Geo	5

<sup>(1)</sup> Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.

### *Emendamento*

**4 quinquies) All'allegato I, la tavola 4.1 è così modificata:**

Tavola 4

Investimenti diretti all'estero – operazioni (compresi i redditi)

Tavola 4.1 Investimenti diretti all'estero – Operazioni

Termine di trasmissione T+9 mesi

Periodicità annuale

Primo periodo di riferimento 2013

	Saldo netto	Acquisizione netta di attività finanziarie	Incremento netto delle passività
<b>TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI</b>			
Investimenti diretti all'estero (IDE)	Geo 6	<b>Geo 6</b>	<b>Geo 6</b>

IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti	Geo	5	Geo	5	Geo	5
IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)	Geo	5	Geo	5	Geo	5
IDE - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)	Geo	5	Geo	5	Geo	5
IDE - Utili reinvestiti	Geo	5	Geo	5		
IDE - Strumenti di debito	Geo	5	Geo	5	Geo	5
IDE - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)	Geo	5	Geo	5	Geo	5
IDE - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)	Geo	5	Geo	5	Geo	5
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Operazioni	Geo	6	<b>Geo</b>	<b>6</b>	<b>Geo</b>	<b>6</b>
IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti	Geo	5	Geo	5	Geo	5
IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)	Geo	5	Geo	5	Geo	5
IDES - Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)	Geo	5	Geo	5	Geo	5
l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro	Geo	5				
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro	Geo	5				
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE	Geo	5				
IDES - Utili reinvestiti	Geo	5			Geo	5
IDES - Strumenti di debito	Geo	5	Geo	5	Geo	5
IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)	Geo	5	Geo	5	Geo	5
IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)	Geo	5	Geo	5	Geo	5
IDES - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)	Geo	5	Geo	5	Geo	5
di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro	Geo	5				
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro	Geo	5				
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE	Geo	5				
<b>SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI</b>						
Investimenti diretti all'estero (IDE) – Operazioni <sup>(1)</sup>	Geo	5	Geo	5	Geo	5
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Operazioni <sup>(1)</sup>	Geo	5	Geo	5	Geo	5

<sup>(1)</sup> Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.

### *Motivazione*

*The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated*

*Direct Investment Survey (CDIS) initiative. Furthermore the amendment aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the 'ultimate host/investor country' approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the 'immediate host/investing country' (IHC/IIC) approach.*

## **Emendamento 27**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – comma 1 – punto 4 sexies (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 184/2005

Annegato I – Tavola 4.2

### *Testo in vigore*

Tavola 4.2 Investimenti diretti all'estero - Redditi

Termine di trasmissione T+9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2013

	Saldo	Crediti	Debiti
<b>TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI</b>			
Investimenti diretti all'estero (IDE) - Redditi	Geo 6	<b>Geo 5</b>	<b>Geo 5</b>
IDE - Dividendi (esclusi i dividendi tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Dividendi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Utili reinvestiti	Geo 5	Geo 5	
IDE - Interessi	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE – Interessi (esclusi gli interessi tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Interessi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Redditi	Geo 6	<b>Geo 5</b>	<b>Geo 5</b>
IDES - Dividendi	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES - Dividendi (esclusi i dividendi tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES - Dividendi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE	Geo 5		
IDES - Utili reinvestiti	Geo 5		Geo 5
IDES - Interessi	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES – Interessi (esclusi gli interessi tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES - Interessi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5

di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE	Geo 5		
<b>SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI</b>			
Investimenti diretti all'estero (IDE) – Redditi <sup>(1)</sup>	Geo 5	Geo 5	Geo 5
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Redditi <sup>(1)</sup>	Geo 5	Geo 5	Geo 5

(1) Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.

### Emendamento

**4 sexies) All'allegato I, la tavola 4.2 è così modificata:**

Tavola 4.2 Investimenti diretti all'estero - Redditi

Termine di trasmissione T+9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2013

	Saldo	Crediti	Debiti
<b>TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI</b>			
Investimenti diretti all'estero (IDE) – Redditi	Geo 6	<b>Geo 6</b>	<b>Geo 6</b>
IDE - Dividendi (esclusi i dividendi tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Dividendi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Utili reinvestiti	Geo 5	Geo 5	
IDE - Interessi	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE – Interessi (esclusi gli interessi tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Interessi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Redditi	Geo 6	<b>Geo 6</b>	<b>Geo 6</b>
IDES - Dividendi	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES - Dividendi (esclusi i dividendi tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES - Dividendi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE	Geo 5		
IDES - Utili reinvestiti	Geo 5		Geo 5
IDES - Interessi	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES – Interessi (esclusi gli interessi tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES - Interessi tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro	Geo 5		

l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE	Geo 5		
<b>SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI</b>			
Investimenti diretti all'estero (IDE) – Redditi <sup>(1)</sup>	Geo 5	Geo 5	Geo 5
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES) - Redditi <sup>(1)</sup>	Geo 5	Geo 5	Geo 5

(1) Obbligatorio dall'anno di riferimento 2015 in poi.

### Motivazione

*The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the 'ultimate host/investor country' approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the 'immediate host/investing country' (IHC/IIC) approach.*

### Emendamento 28

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – comma 1 – punto 4 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 184/2005

Allegato I – Tavola 5.1

### Testo in vigore

Tavola 5

Investimenti diretti all'estero - posizioni

Tavola 5.1 Investimenti diretti all'estero - Posizioni

Termine di trasmissione T+9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2013

	Saldo netto	Attività	Passività
<b>TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI</b>			
Investimenti diretti all'estero (IDE)	Geo 6	<b>Geo 5</b>	<b>Geo 5</b>
IDE – Azioni e partecipazioni	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Azioni e partecipazioni (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle (l'impresa	Geo 5	Geo 5	Geo 5

ultima controllante è residente nell'economia segnalante)			
IDE - Strumenti di debito	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)	Geo 6	<b>Geo 5</b>	<b>Geo 5</b>
IDES – Azioni e partecipazioni	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES - Azioni e partecipazioni (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES - Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE	Geo 5		
IDES - Strumenti di debito	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
di cui: l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE	Geo 5		
<b>SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI</b>			
Investimenti diretti all'estero (IDE)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)	Geo 5	Geo 5	Geo 5

### *Emendamento*

*4 septies) All'allegato I, la tavola 5.1 è così modificata:*

#### Tavola 5

#### Investimenti diretti all'estero - posizioni

#### Tavola 5.1 Investimenti diretti all'estero - Posizioni

Termine di trasmissione T+9 mesi

Periodicità: annuale

Primo periodo di riferimento: 2013

	Saldo netto	Attività	Passività
<b>TUTTE LE UNITÀ RESIDENTI</b>			
Investimenti diretti all'estero (IDE)	Geo 6	<b>Geo 6</b>	<b>Geo 6</b>
IDE – Azioni e partecipazioni	Geo 5	Geo 5	Geo 5

IDE - Azioni e partecipazioni (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Strumenti di debito	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDE - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)	Geo 6	<b>Geo 6</b>	<b>Geo 6</b>
IDES – Azioni e partecipazioni	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES - Azioni e partecipazioni (escluse azioni e partecipazioni tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES - Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE	Geo 5		
IDES - Strumenti di debito	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES - Strumenti di debito (esclusi i debiti tra imprese sorelle)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
IDES - Strumenti di debito tra imprese sorelle (l'impresa ultima controllante non è residente nell'economia segnalante)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro	Geo 5		
l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE	Geo 5		
<b>SOCIETÀ VEICOLO RESIDENTI</b>			
Investimenti diretti all'estero (IDE)	Geo 5	Geo 5	Geo 5
Investimenti diretti nell'economia segnalante (IDES)	Geo 5	Geo 5	Geo 5

### *Motivazione*

*The amendment proposed aims at providing gross information related to the outward foreign direct investments and inward foreign direct investments, including related investment income flows, between each EU Member State and all other countries in the world. So far this information is only required on a net basis (investment in the country minus investment abroad), which hampers the analytical value of the reported information. Such information is also requested by the International Monetary Fund (IMF) in the context of the Coordinated Direct Investment Survey (CDIS) initiative. The amendment also aims at enriching inward and outward FDI statistics by compiling the main headings also following the 'ultimate host/investor country' approach to identify the host country of the direct investment enterprise for outward FDI and the home country of the direct investor for inward FDI as defined in the OECD Benchmark Definition of FDI. This information would complement the current FDI statistics compiled on the basis of the 'immediate host/investing country' (IHC/IIC) approach.*